



Bruxelles, 8 marzo 2022
(OR. en)

6987/22

POLCOM 15
COMER 27
WTO 36
DELECT 38

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	25 febbraio 2022
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2022) 1111 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 25.2.2022 recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 1111 final.

All.: C(2022) 1111 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 25.2.2022
C(2022) 1111 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 25.2.2022

**recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti
originari degli Stati Uniti d'America**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il presente regolamento delegato della Commissione mira ad adeguare il livello annuale delle ritorsioni applicate nella controversia in sede OMC riguardante la legge degli Stati Uniti sulla compensazione per il persistere del dumping e delle sovvenzioni (*Continued Dumping and Subsidy Offset Act* - "CDSOA", detta anche *Byrd Amendment*) del 2000.

La CDSOA prevede la distribuzione annua a imprese degli Stati Uniti dei dazi antidumping e dei dazi compensativi riscossi nel corso del precedente esercizio fiscale. Nel gennaio 2003 la CDSOA è stata ritenuta incompatibile con gli obblighi degli Stati Uniti nell'ambito dell'OMC.

Poiché gli Stati Uniti non hanno provveduto a conformarsi agli obblighi loro incombenti nell'ambito dell'OMC, l'UE è stata autorizzata ad aggiungere ai dazi doganali consolidati un dazio all'importazione su una serie di prodotti USA per un valore commerciale complessivo annuo non superiore a un importo pari al 72 % dei pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA per dazi riscossi sulle importazioni provenienti dall'UE nel corso dell'anno più recente per il quale siano disponibili dei dati. Dal 1° maggio 2005 l'UE applica un dazio doganale supplementare ad valorem su base annua alle importazioni di alcuni prodotti originari degli Stati Uniti¹, adeguando il livello delle ritorsioni in funzione dell'importo dei pagamenti effettuati in relazione ai dazi riscossi su prodotti UE nel corso della distribuzione più recente.

Dato che la base giuridica iniziale (vale a dire il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio) ha subito numerose modifiche tramite atti delegati, nel febbraio 2018 è stata intrapresa un'opera di codificazione. Il 7 febbraio 2018 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una versione codificata della base giuridica, ossia il regolamento (UE) 2018/196.

Il presente regolamento delegato della Commissione non comporta alcuna scelta discrezionale, ma è interamente vincolato agli obblighi giuridici imposti dal Parlamento europeo e dal Consiglio:

1. Il nuovo livello di ritorsione da applicare a decorrere dal 1° maggio 2022 è pari a 3 095,94 USD ed è stato stabilito in base alla più recente distribuzione CDSOA di dazi antidumping e compensativi riscossi durante l'esercizio fiscale 2021 (dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021).
2. Il nuovo livello di ritorsione di 3 095,94 USD rappresenta un calo significativo rispetto all'attuale livello di ritorsione, che ammonta a 236 314,72 USD e si applica dal 1° maggio 2021. Quest'anno non è possibile adeguare il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio aggiungendo prodotti all'allegato I o eliminandone alcuni; si applica pertanto l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2018/196:
 - a) nessun prodotto viene perciò aggiunto all'allegato I né da esso eliminato; l'elenco dei prodotti di tale allegato resta quindi invariato;
 - b) d'altro canto, viene modificata l'aliquota del dazio supplementare cui sono soggetti i prodotti dell'allegato I, che scende dallo 0,1 % dello scorso anno allo 0,001 % per adeguarsi al livello di ritorsione.

¹ Regolamento (UE) 2018/196 (il "regolamento Byrd") che istituisce dazi doganali supplementari del 4,3 % sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (GU L 44 del 16.2.2018, pag. 1).

3. Di conseguenza, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2018/196, il regolamento delegato istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2022, un dazio supplementare ad valorem dello 0,001 % sul granturco dolce, sulle montature per occhiali, sulle gru-automobili e sui pantaloni da donna, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di tessuti detti "Denim", originari degli USA.
4. L'effetto di un dazio supplementare ad valorem dello 0,001 % sulle importazioni dagli Stati Uniti dei quattro prodotti di cui all'allegato I corrisponde, in un anno, a un valore commerciale non superiore a 3 095,94 USD (cfr. articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/196). L'allegato II del regolamento (UE) 2018/196 resta invariato, poiché tutti i prodotti di tale elenco sono già stati aggiunti all'allegato I.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Si è svolta una consultazione in conformità al paragrafo 4 della convenzione d'intesa tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sugli atti delegati. Non sono necessarie ulteriori consultazioni con parti interessate o portatori di interessi né la preparazione di una valutazione d'impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La base giuridica del presente regolamento delegato è l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/196 che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America.

L'articolo 1 del regolamento (UE) 2018/196 impone la sospensione delle concessioni tariffarie e degli obblighi connessi previsti nel quadro dell'accordo GATT del 1994 per quanto riguarda i prodotti originari degli Stati Uniti d'America di cui all'allegato I di tale regolamento. L'articolo 3, paragrafo 1, definisce i criteri in base ai quali la Commissione adegua ogni anno il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati all'UE dal *Byrd Amendment* in tale periodo.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 25.2.2022

recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2018, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America², in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge sulla compensazione per il persistere del dumping e delle sovvenzioni (*Continued Dumping and Subsidy Offset Act* - "CDSOA") agli obblighi assunti nell'ambito degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC"), a norma del regolamento (UE) 2018/196 è stato istituito un dazio doganale supplementare ad valorem del 4,3 % sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America. In conformità all'autorizzazione accordata dall'OMC di sospendere l'applicazione delle concessioni agli Stati Uniti, la Commissione adegua ogni anno il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati dalla CDSOA all'Unione europea in tale periodo. Nel 2021 il livello della sospensione è stato adeguato con l'istituzione di un dazio doganale supplementare ad valorem dello 0,1 % e il regolamento (UE) 2018/196 è stato modificato di conseguenza³.
- (2) I pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA nell'anno più recente per il quale sono disponibili dati si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e compensativi riscossi durante l'esercizio fiscale 2020 (dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021). Sulla base dei dati pubblicati dai servizi statunitensi delle dogane e della protezione delle frontiere (*Customs and Border Protection*), l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati all'Unione ammonta a 3 095,94 USD.
- (3) L'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio e di conseguenza della sospensione è diminuita. Il livello della sospensione non può tuttavia essere adeguato all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio aggiungendo prodotti all'elenco dell'allegato I del regolamento (UE) 2018/196 o eliminandone alcuni. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento, la Commissione dovrebbe perciò mantenere immutato l'elenco di prodotti dell'allegato I e modificare l'aliquota del dazio supplementare per adeguare il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio. I quattro prodotti indicati nell'allegato

² GU L 44 del 16.2.2018, pag. 1.

³ Regolamento delegato (UE) 2021/704 della Commissione, del 26 febbraio 2021, recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (GU L 146 del 29.4.2021, pag. 70).

I dovrebbero perciò essere mantenuti nell'elenco e l'aliquota del dazio supplementare sulle importazioni dovrebbe essere modificata e fissata allo 0,001 %.

- (4) L'effetto di un dazio doganale supplementare ad valorem dello 0,001 % sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti di cui all'allegato I corrisponde, in un anno, a un valore commerciale non superiore a 3 095,94 USD.
- (5) Per evitare ritardi nell'applicazione dell'aliquota modificata del dazio supplementare sulle importazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/196,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/196 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

È istituito un dazio ad valorem dello 0,001 %, in aggiunta al dazio doganale applicabile a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio* sui prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell'allegato I del presente regolamento.

* GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25.2.2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN